STUDIO LEGALE PARISELLA
Via Ponte Nuovo n. 25 – FONDI – LATINA - Tel. Fax 0771.901133
avv.alessandroparisella@puntopec.it

ECCO.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO
Sedente in ROMA
RICORSO
Con richiesta di notificazione per pubblici proclami

PER: ITP Signor Giovanni Forte, nato a Fondi (LT) il 15 ottobre 1973, codice fiscale FRTGNN73R15D662Y, residente in Fondi (LT), Via Feudo n. 47, collocato nella graduatoria provinciale ss fascia 1 (GPS) al 2° posto con 161 punti per la classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche" e collocato nella graduatoria provinciale SS fascia 2 per la classe di concorso B03 Laboratori Di Fisica al 39° posto con 89,50 punti, pubblicata il 25.08.2026 valevole per gli aa.ss. 2026/2028, rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato al presente atto da considerarsi in calce, dall'Avv. Alessandro Parisella, C.F. PRSLSN79P28D662R, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi, Via Ponte Nuovo n. 25, Tel/fax al n. 0771/900597 PEC avv.alessandroparisella@puntopec.it

Ricorrente

Ministero dell'Istruzione e del Merito, C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato C.F 80224030587 e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

Ufficio scolastico regionale Lazio – Ufficio VIII Ambito territoriale di Latina C.F. 80004180594 Via Legnano, 34 - 04100 Latina, in persona dei legali rappresentati pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

Controinteressato: Francesco Rea, Corso della Repubblica 1, 04023 Formia collocato al 1° posto nella graduatoria provinciale SS fascia 1 (GPS) per la classe di concorso B015 con il punteggio complessivo di 170,50 punti;

Controinteressato: Mitrano Paolino, Piazza Portanova n. 7, 04026 Minturno collocato al 24° posto con il punteggio di 99,50 punti nella graduatoria provinciale SS fascia 2 (GPS) per la classe di concorso B03

Avverso e per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

- Dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16.02.2026 intitolata "Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" laddove, all'art. 16 co. 6 intitolato "Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio" esclude dai servizi valutabili per intero il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina, sancendo *"Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina"* nonché per l'annullamento delle tabelle di valutazione A/5 e A/6 allegata all'antescritta ordinanza laddove non contemplano nei servizi valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina (cfr. all. 1, 2, 3);
- Del decreto n. 601 del 25.08.2026, in parte qua, emanato dal Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Ufficio VIII Ambito territoriale di Latina con cui sono state approvate e ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Latina del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2026/2028 (cfr. 4, 5, 6) nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono nel punteggio attribuito al ricorrente quello relativo alla valutazione del servizio militare di leva e/o il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina;
- Della relativa Graduatoria provinciale allegata SS fascia 1, laddove il Prof. Giovanni Forte viene collocato al 2° posto con 161 punti per la classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche" (cfr. 5, 6);
- Della relativa Graduatoria provinciale allegata SS fascia 2, laddove il Prof. Giovanni Forte viene collocato al 39° posto con 89,50 punti per la classe di concorso B03 "Laboratori Di Fisica" (cfr. 5, 6);
- Del decreto 532 del 21.07.2026 con cui sono state pubblicate le graduatorie per le supplenze GPS per la provincia di Latina del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2026/2028, della relativa Graduatoria provinciale allegata SS fascia 1 laddove il Prof. Giovanni Forte viene collocato al 2° posto con 161 punti per la classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche" e Della relativa

Graduatoria provinciale allegata SS fascia 2, laddove il Prof. Giovanni Forte viene collocato al 44° posto con 89,50 punti per la classe di concorso B03 "Laboratori Di Fisica" (cfr. 7, 8, 9);

- Per la declaratoria anche in via cautelare del diritto del ricorrente, nella qualità di docente in possesso del titolo di studio - diploma - valido per l'accesso all'insegnamento per la corrispondente classe di concorso B015 e B03, conseguito in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge, di vedersi riconosciuto la valutazione per intero nella graduatoria, ove ha chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo ad esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina quale servizio d'insegnamento;
- Per la rideterminazione della valutazione del Signor Giovanni Forte e la corretta ricollocazione nella graduatoria;
- Per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare di leva obbligatoria, con rideterminazione del punteggio complessivo in punti 173,00 e collocazione al 1° posto nella graduatoria B015 Fascia 1;
- Per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare di leva obbligatoria, con rideterminazione del punteggio complessivo in punti 101,50, nella graduatoria provinciale SS fascia 2 per la classe di concorso B03 con ricollocazione al 24° posto;
- Nonché per l'impugnazione e l'annullamento di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso, collegato e conseguente ancorché non conosciuto.

Il ricorrente formula il petitum principale come domanda di annullamento degli atti amministrativi lesivi e di rinnovazione della valutazione

FATTO

Il ricorrente in data 12 marzo 2026 **ha presentato per la classe di concorso B015** laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche **e per la classe di concorso B003** - Laboratori Di Fisica, la domanda di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze relative agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 (cfr. all.10).

Nella domanda di aggiornamento il ricorrente indicava espressamente, tra i titoli e i servizi valutabili, il proprio servizio di leva militare obbligatoria prestato successivamente al conseguimento del diploma di maturità.

Con decreto n. 532 del 21.07.2026 sono state pubblicate le graduatorie per le supplenze GPS per la provincia di Latina del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2026/2028 e nella relativa Graduatoria provinciale allegata SS fascia 1 il Prof. Giovanni Forte veniva collocato al 2° posto con 161 punti per la classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche" e nella Graduatoria provinciale allegata SS fascia 2, il Prof. Giovanni Forte veniva collocato al 44° posto con 89,50 punti per la classe di concorso B03 "Laboratori Di Fisica".

Successivamente con Decreto n. 601 del 25.08.2026, l'Ufficio scolastico provinciale approvava e pubblicava la Graduatoria Provinciale per le supplenze (GPS) valevole per il biennio 2026/2028 e il Signor Giovanni Forte veniva collocato nella graduatoria provinciale SS fascia 1 (GPS) al 2° posto con 161 punti per la classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche" e veniva collocato nella graduatoria provinciale SS fascia 2 per la classe di concorso B03 "Laboratori Di Fisica" al 39° posto con 89,50 punti

Il punteggio complessivo assegnato al Signor Giovanni Forte per la classe di concorso B015 veniva così ripartito e riconosciuto:

- Titolo di accesso: 33,00
- Titoli culturali: 8,00
- Servizi: 120,00
- **Totale: 161**

Mentre il punteggio complessivo assegnato al Signor Giovanni Forte per la classe di concorso B03 veniva così ripartito e riconosciuto:

- Titolo di accesso:12,50
- Titoli culturali: 11,00
- Servizi: 66,00
- **Totale: 89.50**

Il Signor Giovani Forte non chiede la cessazione del proprio incarico per l'a.s. 2026/2027, né, in via principale, la caducazione del contratto di altro docente, ma la rettifica del punteggio e ogni effetto utile per il biennio 2026/2028, nel rispetto delle situazioni già consolidate e delle regole del contraddittorio.

I provvedimenti impugnati risultano illegittimi nella parte di interesse e vanno annullati, in parte qua, per i seguenti

MOTIVI

1. Illegittimità dell'art. 16, co. 1 e 6 dell'O.M. n. 27/2026 – Illegittimità delle graduatorie GPS pubblicate il 25.08.2026 mediante decreto – Illegittimità

delle graduatorie originarie approvate con decreto 532 del 21.07.2026 - Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Travisamento dei fatti – Difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione degli artt. 569, comma 3, e 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 e dell'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 - Violazione della gerarchia delle fonti e incompetenza relativa dell'Amministrazione ministeriale - Violazione degli artt. 3, 4 e 52, comma 2, Cost. Disparità di trattamento e irragionevole penalizzazione dell'adempimento del servizio di leva - Erronea valutazione dei titoli di servizio

I provvedimenti impugnati risultano attinti da seri motivi di illegittimità per i seguenti motivi

L'art. 16 dell'Ordinanza ministeriale n. 27/26 intitolato Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio prevede: ***"1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi per anno. 6. Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina" (cfr. all.1).***

L'art. 16 dell'impugnata ordinanza ministeriale, in sostanza, riconosce, la valutazione del servizio militare di leva obbligatoria soltanto per il servizio reso in costanza di nomina.

In realtà l'ordinanza ministeriale impugnata e le graduatorie GPS approvate risultano illegittimi per i seguenti motivi.

Ebbene, l'odierno ricorrente è insegnante tecnico pratico ITP che ha conseguito il diploma valido per l'accesso all'insegnamento in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva obbligatoria (all. 8).

Il 12.03.2026 il Prof. ITP Giovanni Forte presentava regolare domanda di inserimento nelle graduatorie GPS per le classi di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche" e B03 "Laboratori Di Fisica".

Nella domanda in questione si segnalava che il ricorrente era in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito il 1° luglio 1994 presso l'I.T.I.S. "A. Pacinotti" di Fondi e il 26 giugno 2025 conseguiva il titolo abilitante per la classe di concorso B015 dopo aver frequentato e superato il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU presso l'Università degli Studi Roma Tre (all.10 e 11).

Il Prof. Giovanni Forte, a pagina 37 della domanda, ai fini del conseguimento dei 12 punti previsti dalla normativa primaria, segnalava, altresì, di aver assolto al servizio di leva militare obbligatoria dopo il conseguimento del diploma valido per l'accesso alla classe di concorso B015 e B03 prima della presentazione della domanda GPS.

Nella redazione della graduatoria, però, l'Ufficio scolastico provinciale ometteva di riconoscere al ricorrente i 12 punti per il servizio militare di leva obbligatoria e gli assegnava, nella graduatoria finale pubblicata il 25.08.2026, n. 161 punti anziché 173 per la classe di concorso B015 e 89.50 anziché 101,50 per la classe di concorso B03.

L'effetto distorsivo di tale omissione è risultato fortemente determinante in senso negativo in quanto con il riconoscimento dei 12 punti previsti per la leva obbligatoria, il punteggio complessivo del prof. Giovanni Forte avrebbe raggiunto **173,00 punti** (161,00 + 12,00), **superiore al punteggio del primo classificato Signor Rea Francesco** (170,50 punti), con conseguente diritto del ricorrente a collocarsi al **1° posto** della graduatoria per la classe di concorso B015 e avrebbe raggiunto 101,50 con collocazione al 24° posto della GPS per la classe di concorso B03.

Il foglio matricolare e caratteristico ivi prodotto qualifica il Prof. Giovanni Forte come "Vigile Volontario Ausiliario di Leva", indica la matricola n. 139098 e attesta l'arruolamento nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913 (cfr. all.12)

La medesima documentazione attesta che il ricorrente ha svolto l'addestramento tecnico-professionale presso le Scuole Centrali Antincendi di Capannelle – Roma e la specializzazione presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Latina, con destinazione al Comando provinciale di Latina e svolgimento delle attività proprie del servizio ausiliario.

L'attestazione rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Latina, su atti d'ufficio, conferma che il ricorrente è stato arruolato quale Vigile Volontario Ausiliario di Leva, che ha svolto il prescritto periodo di addestramento tecnico-professionale e di specializzazione e che è stato collocato in congedo in data 31 agosto 1996 per "fine ferma di Leva".

Tali atti costituiscono documenti ufficiali provenienti dall'Amministrazione competente, formati sulla base degli atti matricolari e idonei a comprovare la natura, la durata e la conclusione del servizio.

Si fa osservare a Codesto Ecc.mo Collegio che il foglio matricolare e l'attestazione del Comando provinciale VV.F. non sono dichiarazioni unilaterali dell'aspirante, ma documenti amministrativi formati dall'autorità competente ed essi attestano l'arruolamento, l'addestramento, la specializzazione, la destinazione, il periodo di servizio e congedo per fine ferma leva.

L'ordinanza impugnata, le relative tabelle, il decreto n. 601 del 25.08.2026 con cui sono state definitivamente approvate e ripubblicate e le graduatorie GPS impugnate nonché il decreto originario di approvazione delle GPS 532 del 21.07.2026 risultano illegittime in quanto l'art. 12 della Legge 8 dicembre 1970, n. 996 e l'art. 2053 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 qualificano espressamente il servizio ausiliario di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco come servizio militari di leva a tutti gli effetti di legge.

L'art. 12 della legge n. 996/1970, e l'art. 2053 del D.Lgs. n. 66/2010 confermano la specificità del servizio ausiliario di leva nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e la mancata considerazione di tali elementi integra travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e falsa applicazione della normativa di rango primario disciplinante la specifica materia.

Sul punto si segnala che l'art. 485 co. 7 del D.lgs 297/1994 intitolato "Riconoscimento del Servizio agli Effetti Della Carriera" dispone che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti" e tale norma va coordinata con gli artt. 2050 e 2053 del D.Lgs. n. 66/2010 e letta alla luce dell'art. 52, comma 2, Cost., secondo cui l'adempimento del servizio militare obbligatorio non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.

L'art. 2050 del D.Lgs n. 66 del 15/03/2010 intitolato: "Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" dispone che "1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in

tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".

L'art. 2053 intitolato "Ferma di leva mediante servizio ausiliario nelle Forze di polizia a ordinamento militare a ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco" prevede che 1. Nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 1947, e della sua ripartizione, e nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro competente può reclutare in detti Corpi giovani iscritti nelle liste di leva, nell'anno in cui ne facciano domanda, che abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorità militari, e che siano in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo per cui hanno fatto domanda. 2. Gli interessati devono presentare domanda alla competente autorità militare, indicata nel manifesto di chiamata alle armi. Detto manifesto indica anche la consistenza numerica del contingente ausiliario e della sua ripartizione, nonché i requisiti ed i criteri per l'ammissione al servizio ausiliario. 3. Il servizio ausiliario prestato nei Corpi di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti al servizio militare di leva e ha la stessa durata. 4. I militari reclutati ai sensi del comma 1 assumono il grado o la qualifica prevista dall'ordinamento del Corpo in cui sono ammessi; sono assegnati agli istituti di istruzione, comunque denominati, del Corpo di assegnazione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata prevista dall'ordinamento del Corpo cui sono assegnati. Nel successivo impiego si tiene conto del loro particolare grado di addestramento. 5. I militari reclutati ai sensi del comma 1 sono soggetti alle norme sullo stato giuridico e alle norme di servizio previste per il personale del Corpo di assegnazione. 6. Con decorrenza dal termine del corso di addestramento per essi rispettivamente previsto, ai militari in servizio ausiliario è attribuito il trattamento economico previsto per i carabinieri ausiliari. 7. Il Ministero competente per ciascuno dei Corpi di cui al comma 1 può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i militari dal servizio ausiliario, con provvedimento motivato. I militari esonerati dal servizio ausiliario sono posti a disposizione della competente autorità militare per il completamento della ferma di leva. 8. I militari in servizio ausiliario sono collocati in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio, le norme dettate dall'ordinamento di ciascun Corpo, per il richiamo in servizio dei militari di leva, ovvero, in caso di Corpi non militari, le norme dettate

per il richiamo in servizio dei militari di leva dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

L'art. 60 della L. 312/1980 intitolato "Valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze" dispone che "Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative".

L'art. 569 del D.lgs 297/1994 intitolato "Riconoscimento Dei Servizi" prevede inoltre che "L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente."

Ebbene, l'art. 2050 D.Lgs. n. 66/2010, letto in combinato disposto con l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994, impone di riconoscere al servizio di leva e ai servizi sostitutivi equiparati un uguale valore in tutte le procedure selettive pubbliche, a prescindere dallo svolgimento in costanza o meno di rapporto di impiego, dovendosi intendere il comma 2 dell'art. 2050 come norma di specificazione e non di deroga rispetto al principio generale sancito dal comma 1." (T.A.R. Lazio Roma, Sez. V, Sentenza, 11/06/2026, n. 10778).

<u>Non vi sono ragioni per negare rilevanza al servizio militare di leva svolto dal ricorrente non in costanza di rapporto.</u>

Nella vicenda in esame l'interpretazione seguita dall'Amministrazione determina una disparità di trattamento tra chi, non essendo stato chiamato al servizio obbligatorio, ha potuto prestare supplenze e maturare punteggio e chi, per effetto dell'obbligo di legge, non ha potuto svolgere attività di insegnamento nel medesimo periodo. Il mancato riconoscimento dei 12 punti per il servizio di leva obbligatorio ha finito così per trasformare l'adempimento di un dovere costituzionale in un fattore di penalizzazione professionale.

Va osservato che gli artt. 3, 4, 52 e 97 Cost. impongono una lettura non discriminatoria, ragionevole, imparziale e orientata volta alla tutela dell'accesso

al lavoro pubblico. La valutazione del servizio di leva non costituisce attribuzione di un privilegio estraneo alla procedura, ma misura compensativa diretta a evitare che l'obbligo legale possa in concreto produrre una perdita di chance professionale per il docente che ha assolto al servizio militare di leva obbligatoria.

La posizione del Prof. Giovanni Forte rientra, pertanto, nel nucleo applicativo della giurisprudenza che riconosce il punteggio previsto anche quando il servizio di leva non sia stato prestato in costanza di nomina.

L'art. 52 della Costituzione sancisce, infatti, che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino e che il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il principio costituzionale è unanimemente interpretato nel senso che l'adempimento del servizio di leva non può tradursi in un pregiudizio per il cittadino nel rapporto con la pubblica amministrazione, né ai fini della valutazione dei titoli nelle procedure selettive e di graduatoria.

In tale solco si colloca la Legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», il cui art. 22 tutela la posizione lavorativa e di carriera del chiamato alla leva, equiparando il periodo di servizio ad attività lavorativa ai fini della valutazione nelle procedure pubbliche e analoga tutela come innanzi specificato viene offerta dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), che nel disciplinare i benefici per i militari prevede il riconoscimento di tale periodo ai fini delle procedure selettive e valutative nel pubblico impiego.

Il ricorrente ha regolarmente dichiarato il servizio di leva nella domanda di aggiornamento delle GPS del 12.03.2026 e l'Ufficio resistente aveva quindi il preciso obbligo di riconoscere i relativi 12 punti.

Il sottoscritto procuratore deve rimarcare ancora una volta che la condotta dell'Amministrazione risulta contraria a quanto previsto dell'art. 52 Costituzione in quanto arreca un pregiudizio concreto e diretto a carico del Prof. Forte per il fatto di aver assolto al dovere costituzionale di leva, in palese contrasto con il principio fondamentale che il servizio militare non possa tradursi in uno svantaggio per chi lo ha prestato e il mancato riconoscimento dei 12 punti per il servizio di leva obbligatoria determina in violazione dell'art. 3 Costituzione una disparità di trattamento del tutto ingiustificata tra il ricorrente e i candidati che, nello stesso arco temporale in cui egli era impegnato nel servizio di leva, hanno potuto svolgere attività valutabili ai fini del punteggio GPS, con lesione del principio di uguaglianza sostanziale e parità di trattamento. L'omessa valutazione del servizio di leva a carico del ricorrente ha integrato altresì una violazione

dell'art. 97 Costituzione perché si pone in aperto contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione che impongono che la valutazione dei titoli avvenga in modo corretto, completo e non discriminatorio.

* * * * * * *

Il provvedimento di approvazione della graduatoria è affetto da eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti.

L'Ufficio resistente, pur avendo ricevuto la domanda del ricorrente contenente la dichiarazione del servizio di leva, ha omesso di procedere alla sua valutazione o, comunque, ne ha omesso il riconoscimento, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.

L'art. 3, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 impone che ogni provvedimento amministrativo sia motivato e il decreto impugnato, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore di 12 punti rispetto a quello spettante, è privo di qualsiasi giustificazione in ordine alla mancata valutazione del servizio di leva dichiarato.

Si fa osservare molto rispettosamente che l'errore valutativo è determinante sul piano del merito: 12 punti di differenza, in una graduatoria in cui la distanza tra il 1° e il 2° classificato è di soli 9,50 punti (170,50 contro 161,00), è sufficiente a ribaltare completamente l'ordine dei candidati, con conseguenze dirette e irreversibili sull'assegnazione delle cattedre.

In data 29 agosto 2026 l'Ufficio scolastico territoriale di Latina ha pubblicato il primo bollettino contenente le nomine e le assegnazioni delle supplenze per l'a.s. 2026/2027 e per queste ragioni il ricorrente è stato comunque chiamato a insegnare nell'a.s. 2026/2027. Per tale ragione egli non chiede la cessazione del proprio incarico, né intende determinare automaticamente la cessazione dell'incarico di Francesco Rea o di altri docenti. L'interesse azionato riguarda la corretta graduazione, la rettifica del punteggio, la riedizione delle operazioni ancora utili e la conservazione di ogni effetto favorevole per il residuo biennio 2026/2028.

L'interesse del ricorrente è concreto, personale, attuale e differenziato. L'omessa attribuzione dei 12 punti incide direttamente sulla posizione nella classe di concorso B015 e B03, e rileva sul confronto con gli altri candidati e sulla possibilità di ottenere incarichi, sedi, orari completamenti e successive nomine durante la vigenza delle GPS 2026/2028.

L'interesse è inoltre attuale in ragione della necessità di evitare che l'errore si consolidi nelle successive operazioni informatizzate e di ottenere una decisione amministrativa espressa sulla documentazione ufficiale già disponibile.

L'art. 485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riconosce al servizio militare di leva e al servizio civile sostitutivo una validità generale ai fini della carriera e della posizione dell'interessato. La formula legislativa "a tutti gli effetti" non consente di ritenere che il medesimo servizio possa essere completamente privato di valore quando il soggetto non era già titolare di una nomina scolastica.

L'art. 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede la valutazione dei periodi di effettivo servizio militare nei pubblici concorsi con il medesimo punteggio attribuito ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Il comma 2 disciplina in modo specifico la posizione di chi presti la leva durante un rapporto di lavoro, ma tale previsione non può essere trasformata in una norma di esclusione per chi, al momento della chiamata, non aveva ancora una nomina.

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la necessità di coordinare l'art. 2050 con la regola generale di tutela del cittadino che abbia assolto il servizio militare e con l'art. 52, comma 2, Cost. In materia di graduatorie scolastiche, Cass. civ., Sez. lavoro, ordinanza 22 maggio 2025, n. 13704, ha ricondotto il sistema alla regola per cui il servizio di leva obbligatorio e quello civile assimilato devono essere utilmente valutati ai fini della carriera e dell'accesso ai ruoli.

Nel caso di specie trova applicazione anche l'art. 2053 del decreto legislativo n. 66/2010. Tale disposizione disciplina la ferma di leva mediante servizio ausiliario nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e riconduce il servizio ausiliario al servizio militare di leva, con la medesima durata e con la relativa disciplina legale.

La documentazione del ricorrente non attesta quindi un generico servizio volontario o un ordinario rapporto di lavoro presso un'amministrazione pubblica. Essa attesta un servizio avente natura legalmente qualificata di ferma ausiliaria di leva, svolto con addestramento tecnico-professionale e concluso per fine ferma.

Ne consegue che l'Amministrazione avrebbe dovuto esaminare il servizio secondo la sua qualificazione legale e senza applicare una clausola secondaria incompatibile con la normativa primaria.

L'O.M. n. 27/2026 è un atto amministrativo generale e non può modificare, restringere o neutralizzare il contenuto di diritti e titoli riconosciuti dalla legge.

Il Ministero dispone di un potere di organizzazione e regolazione delle procedure GPS, ma tale potere deve essere esercitato nel rispetto delle fonti primarie. La disciplina ministeriale può stabilire modalità di dichiarazione, verifica, documentazione e calcolo; non può introdurre una condizione sostanziale che trasformi il servizio legalmente equiparato in un titolo privo di qualsiasi rilevanza.

La Corte di cassazione, ordinanza 18 marzo 2026, n. 6470, ha rilevato la necessità di considerare la disciplina ministeriale nel rapporto con la normativa primaria e ha esaminato la disapplicazione di una clausola ministeriale relativa alla valutazione del servizio militare.

La clausola analoga contenuta nella precedente O.M. n. 88/2024 è stata ritenuta illegittima dal giudice amministrativo nella parte in cui escludeva il servizio militare non prestato in costanza di nomina. In particolare, il Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 2854/2025, ha confermato l'illegittimità della clausola e il TAR Lazio ha applicato tale principio in ulteriori pronunce.

Il ricorrente non chiede l'annullamento integrale dell'art. 16 dell'ordinanza, ma esclusivamente della parte lesiva, ossia della disposizione o dell'interpretazione secondo cui il servizio militare, sostitutivo o ausiliario di leva non prestato in costanza di nomina debba essere

L'annullamento parziale è coerente con il principio di conservazione degli atti amministrativi, perché lascia ferme le restanti regole dell'art. 16 e rimuove soltanto la preclusione incompatibile con le fonti primarie.

La clausola impugnata crea una disparità tra due candidati che abbiano svolto il medesimo servizio militare o legalmente assimilato:

- **il candidato che abbia prestato la leva mentre era titolare di una nomina scolastica;**
- **il candidato che abbia prestato la leva prima della nomina o fuori da un rapporto di nomina, pur essendo in possesso del titolo valido per l'accesso all'insegnamento.**

La differenza temporale relativa alla nomina non incide sulla natura del servizio svolto, sulla sua durata, sulla sua obbligatorietà o sulla qualificazione legale. Non è quindi ragionevole che essa produca l'effetto di attribuire un punteggio a un candidato e di azzerare integralmente il valore del servizio dell'altro.

L'art. 3 Cost. impone di trattare in modo uguale situazioni uguali e di differenziare soltanto situazioni oggettivamente diverse. Nel caso concreto, l'eventuale diversità esistente tra servizio svolto in costanza e fuori costanza di nomina non giustifica l'eliminazione totale del punteggio, soprattutto quando il servizio ausiliario sia legalmente equiparato alla leva.

L'art. 4 Cost. tutela il diritto al lavoro e impone che le regole di accesso alle opportunità lavorative pubbliche siano coerenti, non discriminatorie e ragionevoli.

L'art. 52, comma 2, Cost. stabilisce che l'adempimento del servizio militare obbligatorio non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino. Il pregiudizio non riguarda soltanto il rapporto di lavoro già instaurato, ma anche la futura possibilità di accesso al lavoro quando il servizio abbia inciso sulla posizione del candidato in una graduatoria pubblica.

La Corte di cassazione ha evidenziato che il servizio militare o sostitutivo non può diventare causa di pregiudizio lavorativo e che la disciplina deve essere letta in coerenza con il principio costituzionale di neutralità dell'adempimento militare rispetto alla posizione professionale.

Sul punto si segnala che la clausola in questione crea una disparità di trattamento tra chi ha prestato la leva durante una nomina e chi l'ha prestato prima o senza nomina, pur avendo il diploma costituente titolo di accesso.

L'esclusione del servizio di leva non in costanza di nomina penalizza il ricorrente per una condizione indipendente dalla sua volontà, derivante dall'adempimento di un obbligo imposto dalla legge. La stessa disciplina, interpretata in senso opposto, tutela chi ha prestato servizio di leva durante un rapporto di lavoro e nega tutela a chi, per la particolare sequenza temporale del proprio percorso, non aveva ancora una nomina. L'antescritta disposizioni regolamentare va pertanto interpretata in modo conforme alla Costituzione oppure, in subordine, va disapplicata nella sua parte lesiva, con rinnovazione della valutazione in favore del ricorrente.

Nel caso in questione, infatti, la disparità di trattamento comporta ai danni del ricorrente la perdita di 12 punti e lo scavalcamento nella graduatoria GPS, B015 e B03.

L'art. 16, co. 6, dell'O.M. n. 27/2026 non può, dunque, restringere la portata delle norme primarie che riconoscono il servizio di leva e il servizio ausiliario.

L'inciso "purché prestati in costanza di nomina", ove assunto come requisito assoluto ed escludente, introduce una limitazione sostanziale non prevista dalla legge e incide sul diritto dell'aspirante a una valutazione conforme alla normativa primaria. Ne deriva l'illegittimità della disposizione in parte qua o la necessità di interpretarla in senso non escludente.

Ed infatti, sebbene il Ministero disponga di un potere di organizzazione del procedimento, tuttavia, tale potere deve essere esercitato entro i limiti della legge e non può comprimere, senza una rilevante base normativa, la rilevanza giuridica di un periodo di servizio che la legge qualifica come valido a tutti gli effetti di legge.

Si fa nuovamente osservare che l'art. 485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce la validità a tutti gli effetti del periodo di servizio militare di leva o per richiamo e del servizio civile sostitutivo di quello di leva. La formula legislativa è ampia e non consente, in assenza di una previsione primaria ulteriore, di presumere che il servizio perda ogni rilevanza soltanto perché non coincidente con una nomina scolastica.

L'art. 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, disciplina la valutazione del servizio militare ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici. Il rapporto tra il primo e il secondo comma deve essere letto in modo coordinato: la previsione relativa al servizio svolto in pendenza di rapporto di lavoro non può essere automaticamente trasformata in una clausola di esclusione di ogni periodo di leva svolto al di fuori di un rapporto già in corso, soprattutto quando l'ordinamento riconosca una tutela specifica alla posizione lavorativa del cittadino chiamato a svolgere un servizio obbligatorio.

L'art. 2053 del medesimo decreto legislativo deve essere considerato per la qualificazione del servizio ausiliario prestato nei Corpi e, per quanto qui interessa, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La documentazione disponibile qualifica il periodo di Giovanni Forte come servizio di "Vigile Volontario Ausiliario di Leva", con arruolamento ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, addestramento tecnico-professionale, specializzazione e congedo per fine ferma di leva.

L'art. 52, comma 2, della Costituzione afferma che il servizio militare, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino e tale disposizione deve essere considerata non soltanto come tutela del posto di lavoro già acquisito, ma anche come criterio interpretativo volto a impedire che l'adempimento dell'obbligo pubblico produca una perdita irragionevole di chances professionali, quando l'ordinamento attribuisca valore a periodi di servizio utili alla graduazione.

Alla luce di quanto innanzi descritto il Decreto di approvazione delle GPS e le relativa graduatorie allegate del 25.08.2026 risultano affette da illegittimità derivata.

Si rileva nuovamente che nel sistema delle GPS il punteggio incide sulla posizione dell'aspirante, sull'ordine di convocazione e sulle probabilità di ottenere incarichi. La mancata attribuzione di un punteggio può quindi incidere concretamente sulla posizione lavorativa futura e la protezione costituzionale impone di evitare che chi ha adempiuto alla leva sia trattato come se non avesse svolto alcuna prestazione rilevante, quando la legge riconosca a quel servizio una validità generale o una equiparazione specifica.

Sul punto il Consiglio di Stato, Sezione VII con sentenza n. 2854/2025 si è pronunciato sulla legittimità della clausola contenuta nell'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 88/2024, relativa alla valutazione del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo nelle GPS e ha confermato l'illegittimità della clausola nella parte in cui subordinava la valutazione del servizio alla sua prestazione "in costanza di nomina", escludendo quindi il servizio militare svolto fuori da un rapporto di nomina scolastica, anche quando prestato successivamente al conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento.

Il principio espresso e ricavabile dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2854/2025 è il seguente "***Il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo assimilato non può essere escluso dalla valutazione nelle GPS per il solo fatto di essere stato prestato fuori da una nomina scolastica, quando sia successivo al conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento***"

Il Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza n. 2854/2025, pertanto, ha confermato l'illegittimità dell'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 88/2024 nella parte in cui escludeva dalla valutazione il servizio militare di leva o assimilato prestato non in costanza di nomina. Secondo tale orientamento, la prestazione del servizio

successivamente al conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento non può essere privata di ogni rilevanza ai fini del punteggio nelle GPS per la sola assenza di una nomina scolastica durante il periodo di leva.

La medesima ratio è perfettamente applicabile all'art. 16, comma 6, dell'O.M. n. 27/2026, contenente la medesima statuizione di quella annullata mediante sentenza CdS 2854/2026, nella parte in cui subordina la valutazione del servizio militare di leva obbligatoria alla prestazione "in costanza di nomina".

Infine, si rileva che il T.A.R. Lazio Roma, Sez. V, con Sentenza, 11/06/2026, n. 10778 ha disposto "L'art. 2050 D.Lgs. n. 66/2010, letto in combinato disposto con l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994, impone di riconoscere al servizio di leva e ai servizi sostitutivi equiparati un uguale valore in tutte le procedure selettive pubbliche, a prescindere dallo svolgimento in costanza o meno di rapporto di impiego, dovendosi intendere il comma 2 dell'art. 2050 come norma di specificazione e non di deroga rispetto al principio generale sancito dal comma 1.

*

In ordine alla sospensiva dei provvedimenti impugnati si rileva che il ricorrente chiede l'adozione di una misura cautelare principalmente propulsiva idonea a preservare l'utilità della decisione di merito senza determinare automaticamente la cessazione di incarichi già conferiti.

Il fumus emerge dalla documentazione ufficiale che qualifica il ricorrente come Vigile Volontario Ausiliario di Leva, attesta l'arruolamento nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'addestramento presso le Scuole Centrali Antincendi, la specializzazione presso il Comando provinciale di Latina e il congedo per fine ferma di leva.

La fondatezza di quanto prospettato dal ricorrente è inoltre sostenuta dall'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato e del T.A.R. Lazio che ha ritenuto illegittima la limitazione della valutabilità del servizio militare al solo periodo in costanza di nomina, riconoscendo il principio di non discriminazione e di tutela dell'adempimento del dovere di difesa della Patria.

Il periculum deriva dalla permanenza dell'errore durante l'intero biennio 2026/2028. Ogni turno di nomina, disponibilità, completamento o riassegnazione può essere effettuato sulla base di una graduatoria non corretta, con perdita di chance difficilmente reintegrabile ex post. La misura richiesta è proporzionata perché non mira a espellere altri docenti né a

interrompere il servizio del ricorrente, ma a impedire che l'omessa valutazione continui a produrre effetti, mediante acquisizione degli atti, riesame rapido, annotazione con riserva o rideterminazione provvisoria del punteggio e rielaborazione delle graduatorie GPS per le classi di concorso B015 e B03.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto procuratore, atteso che il riconoscimento del punteggio richiesto, inciderebbe sulla posizione di un numero indeterminato di candidati sicché la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, atteso il silenzio serbato dall'Ufficio interpellato, in considerazione, altresì, dell'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto, unita all'impossibilità oggettiva per la parte istante di individuare i dati identificativi di tutti i controinteressati nei termini previsti

CHIEDE RISPETTOSAMENTE

all'Ecc.mo Tar adito di autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c la notifica per pubblici proclami del presente atto e del emanando decreto di fissazione di udienza secondo le modalità che vorrà stabilire Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo o in subordine di ordinare all'Ufficio competente la trasmissione dei dati per poter notificare il ricorso ai controinteressati.

Pertanto:

1- Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

2- Visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che "*Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";*

3- Considerato che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami;

4- Che la presente istanza viene avanzata anche in considerazione del fatto che nel giudizio amministrativo, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, occorre scongiurare altresì l'evenienza, non infrequente, che l'inesatta identificazione dei controinteressati inneschi ex post giudizi di

opposizione di terzo che allungano a dismisura i tempi per il raggiungimento di una decisione definitiva per tutte le parti coinvolte;

5- Atteso, dunque, il potenziale interessamento di tutti i candidati nella graduatoria definitiva con il rischio connesso di sua modifica

CHIEDE

Sommessamente all'Ecc.mo Presidente di autorizzare la notificazione del presente ricorso per pubblici proclami secondo i termini e le modalità che verranno indicate da Codesto ECC.MO Tribunale Regionale Amministrativo.

In considerazione di quanto innanzi descritto, i sottoscritti procuratori rassegnano le seguenti

In ragione di quanto innanzi descritto, il Prof. Giovanni Forte, come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

Innanzi Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sedente in Roma, affinché:

- In via cautelare, per tutte le causali e i motivi di cui in narrativa, sospenda i provvedimenti impugnati e ordini all'Amministrazione resistente di valutare, nelle medesime graduatorie, come servizio di insegnamento, il servizio militare di leva o del sostitutivo assimilato per legge al servizio militare, prestato dal ricorrente, dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento sebbene non in costanza di nomina;
- Nel merito ordini all'Amministrazione resistente di valutare, nelle medesime graduatorie, come servizio di insegnamento, il servizio militare di leva obbligatoria prestato dal ricorrente non in costanza di nomina, dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento,
- Accerti, per tutte le causali e i motivi di cui in narrativa, l'illegittimità dell'esclusione del servizio di leva obbligatorio prestato dal ricorrente non in costanza di nomina, ma successivamente al conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento;
- Conseguentemente, disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nei limiti dell'interesse del ricorrente e nella parte in cui non riconoscono al docente il punteggio previsto per il servizio militare obbligatorio di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento;
- Annulli, per tutte le causali e i motivi di cui in narrativa, l'ordinanza ministeriale n. 27/26 laddove, all'art. 16 co. 6 prevede che *"Il servizio militare*

di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina", nonché le relative tabella impugnate, o in subordine ne disponga la sua disapplicazione;

- Ordini, per tutte le causali e i motivi di cui in narrativa, la rideterminazione della valutazione del punteggio complessivo del Prof. Giovanni Forte in riferimento alla graduatoria provinciale allegata SS fascia 1, per la classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche" e in riferimento alla graduatoria provinciale allegata SS fascia 2, per la classe di concorso B03 "Laboratori Di Fisica";
- Accerti e dichiari, per tutte le causali e i motivi di cui in narrativa, il diritto del ricorrente al riconoscimento dei 12 punti per il servizio militare di leva obbligatoria prestato non in costanza di nomina;
- Ordini per l'effetto la rideterminazione della valutazione e della conseguente nuova collocazione nella GPS SS fascia 1 classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche" e nella GPS SS fascia 2 classe di concorso B03 "Laboratori Di Fisica"
- Accolga il ricorso per tutte le causali e i motivi di cui in narrativa e annulli il decreto di pubblicazione definitiva recante n. di prot. n. 601 del 25 agosto 2026 in parte qua e la relativa Graduatoria provinciale allegata SS fascia 1 in parte qua, nella parte in cui il Prof. Giovanni Forte viene collocato al 2° posto con 161 punti per la classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche", nonché la relativa Graduatoria provinciale allegata SS fascia 2 in parte qua nella parte in cui il Prof. Giovanni Forte viene collocato al 39° posto con 89,50 punti per la classe di concorso B03 "Laboratori Di Fisica" con rideterminazione della posizione in graduatoria;
- Accolga il ricorso per tutte le causali e i motivi di cui in narrativa e annulli in parte qua il decreto 532 del 21.07.2026 con cui sono state pubblicate le graduatorie per le supplenze GPS per la provincia di Latina del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2026/2028, della relativa Graduatoria provinciale allegata SS fascia 1 in parte qua laddove il Prof. Giovanni Forte viene collocato al 2° posto con 161 punti per la classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche" e Della relativa Graduatoria provinciale allegata SS fascia 2, in parte qua laddove il Prof. Giovanni Forte viene collocato al 44° posto con 89,50 punti per la classe di concorso B03 "Laboratori Di Fisica" (cfr. 7, 8, 9);

- Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

FONDI, 20/10/2026

Si allega:

1. Ordinanza n. 27 del 16.02.2026;
2. Tabella A 5 titoli valutabili GPS 1 fascia
3. Tabella A 6 titoli valutabili GPS II fascia
4. Decreto di ripubblicazione ed approvazione graduatoria gps del 25-08-2026
5. Graduatoria_provinciale_ss-fascia 1 pubblicata il 25_08_2026
6. Graduatoria_Provinciale_Ss-Fascia 2
7. Decreto 532 del 21.07.2026
8. graduatoria_provinciale_ss-fascia 1 decreto 532 21.07.2026
9. graduatoria_provinciale_ss-fascia 2 decreto 532 21.07.2026
10. Domanda di aggiornamento gps del 12_03_2026
11. Diploma di perito industriale
12. Foglio Matricolare
13. B 015 Valutazione Titoli
14. B 03 Valutazione Titoli

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.
Contributo unificato € 325.00

Avvocato Alessandro Parisella

Firmato digitalmente da: PARISELLA ALESSANDRO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA
Unità organizzativa: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA
Data: 20/10/2026 17:17:09